



Accordo di Riservatezza (NDA)

FO_700152rev2026it_NDA_Gremotool_Accordo_di_riservatezza.dotx

Accordo di riservatezza tra

Gremotool GmbH, Wilerstrasse 3, CH-9200 Gossau

e

(di seguito denominate le Parti)

1 OGGETTO

1.1 Scopo e ambito di applicazione

Il presente accordo disciplina il trattamento confidenziale di tutte le informazioni che vengono divulgate alle Parti o che giungono comunque a loro conoscenza nell'ambito dell'avvio, della preparazione o dell'esecuzione della loro collaborazione. L'autonomia economica e giuridica delle Parti rimane invariata.

1.2 Nozione di Informazioni Confidenziali

Sono considerate informazioni confidenziali tutte le informazioni non pubbliche, in forma orale, scritta, elettronica o di altro tipo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- informazioni tecniche, disegni, specifiche, dati CAD/CAM, distinte base, processi di produzione, dati di prova e di misurazione
- dati tecnici di prodotto e dati operativi relativi ai pezzi (inclusi parametri, strategie di lavorazione, indicazioni di tolleranza e ISO-GPS, valori di processo e di esercizio)
- informazioni commerciali (ad es. prezzi, condizioni, calcoli, offerte, contratti, strategie)
- informazioni su clienti, fornitori, collaboratori, know-how, segreti commerciali e aziendali
- tutte le riproduzioni, valutazioni, analisi, derivazioni e sintesi delle suddette informazioni.

1.3 Società collegate e terzi

La protezione prevista dal presente accordo si estende anche alle informazioni confidenziali delle società collegate alle Parti e dei loro partner commerciali, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano divulgate direttamente o indirettamente. È considerata società collegata qualsiasi entità che controlla una Parte, è da essa controllata o è soggetta a controllo comune (il controllo implica in particolare il possesso della maggioranza dei diritti di voto o di partecipazione, oppure la facoltà di dirigere l'attività aziendale).

1.4 Contrassegno e forma della divulgazione

Non è necessario un contrassegno specifico come "confidenziale" affinché l'informazione sia protetta; anche informazioni non contrassegnate o comunicate oralmente sono considerate confidenziali, purché riconoscibili come tali in base al loro contenuto o purché vengano confermate per iscritto come confidenziali entro un termine ragionevole (ad es. 14 giorni).

1.5 Lingua e versione prevalente

Le Parti riconoscono e concordano che la versione tedesca del presente Accordo costituisce l'unica versione giuridicamente vincolante e autentica. La versione italiana è una traduzione non vincolante, fornita esclusivamente a fini di comodità e comprensione. Anche qualora la versione italiana venga firmata, la versione tedesca prevale in ogni aspetto, inclusi interpretazione, controversie o eventuali incoerenze tra le versioni.

1.6 Esclusioni

Le informazioni non sono (più) considerate confidenziali nella misura in cui la Parte ricevente dimostri che:

- a) sono o diventano generalmente accessibili al pubblico senza violazione del presente accordo;
- b) erano già legittimamente note alla Parte ricevente prima della loro divulgazione;
- c) sono state legittimamente comunicate da un terzo autorizzato senza violazione di un obbligo di riservatezza; oppure
- d) sono state sviluppate in modo autonomo e indipendente dalla Parte ricevente senza ricorrere alle informazioni confidenziali.

1.7 Protezione dei dati / Dati di prodotto

Le Parti riconoscono senza riserva che i dati tecnici di prodotto e i dati operativi relativi ai pezzi sono considerati informazioni confidenziali. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati (in particolare la legge svizzera sulla protezione dei dati e le relative ordinanze) e a garantire l'integrità dei dati. L'accesso ai dati personali e ai dati relativi ai prodotti avviene esclusivamente secondo il principio del "need-to-know" e solo per lo scopo contrattualmente concordato.

1.8 Nessuna concessione di licenze / Diritti sulle informazioni

Il presente accordo non conferisce alcun diritto di proprietà intellettuale, licenza o diritto di utilizzo delle informazioni confidenziali. Tutti i diritti rimangono alla Parte divulgante.

1.9 Limitazione allo scopo

Le informazioni confidenziali possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo concordato della collaborazione. Qualsiasi altro utilizzo, trasmissione o divulgazione è escluso, salvo previa autorizzazione scritta.

2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

2.1 Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali loro comunicate o acquisite nell'ambito della collaborazione, incluse il know-how tecnico e i segreti commerciali e aziendali, e a non renderle accessibili, in tutto o in parte, a terzi né a divulgarle in altro modo.

2.2 Durata dell'obbligo

L'obbligo di riservatezza si applica già prima della conclusione del contratto (nell'ambito delle trattative), rimane in vigore per tutta la durata della collaborazione e continua per cinque (5) anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Restano riservati i termini di protezione più lunghi previsti dalla legge, in particolare per i segreti commerciali e di fabbricazione.

2.3 Divulgazione consentita e obblighi legali

Sono fatte salve le divulgazioni richieste da obblighi legali inderogabili di informazione o comunicazione, da ordini delle autorità o dei tribunali, nonché quelle necessarie per tutelare diritti legittimi di una Parte in procedimenti giudiziari. In tali casi, la Parte che divulga informa preventivamente e senza indugio l'altra Parte, nella misura consentita dalla legge, e limita l'estensione e i destinatari della divulgazione allo stretto necessario secondo il principio del "need-to-disclose".

2.4 Eccezioni alla tutela della riservatezza

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che la Parte ricevente dimostri:

- a) essere o diventare generalmente accessibili al pubblico senza violazione del presente accordo;
- b) essere già legittimamente note prima della loro divulgazione;
- c) essere state legittimamente ottenute da un terzo autorizzato senza violazione di un obbligo di riservatezza; oppure
- d) essere state sviluppate autonomamente e in modo indipendente, senza ricorrere alle informazioni confidenziali dell'altra Parte.

L'onere della prova dell'esistenza di un'eccezione incombe alla Parte ricevente.

2.5 Standard di diligenza e limitazione degli accessi

Le Parti proteggono le informazioni confidenziali mediante misure tecniche e organizzative adeguate, almeno conformi agli standard di diligenza comunemente riconosciuti nel settore, e limitano l'accesso rigorosamente secondo il principio del need-to-know alle sole persone che necessitano di tali informazioni per adempiere ai compiti contrattuali e che sono a loro volta vincolate alla riservatezza per iscritto o per legge.

2.6 Mancata incidenza della mancata classificazione

La protezione delle informazioni confidenziali sussiste indipendentemente dall'eventuale contrassegno come "confidenziale", purché la natura riservata sia riconoscibile dal contenuto oppure venga confermata per iscritto entro un termine ragionevole dopo la divulgazione.

2.7 Persistenza dell'obbligo per copie, derivazioni e sintesi

L'obbligo di riservatezza si estende a tutte le riproduzioni, elaborazioni, analisi, derivazioni e sintesi delle informazioni confidenziali, indipendentemente dalla forma o dal supporto.

2.8 Divieto di pubblicazione e uso come referenza

Qualsiasi utilizzo pubblico (ad es. marketing, referenze, casi di studio) o comunicazione a terzi (ad es. subappaltatori) è consentito solo previa autorizzazione scritta della Parte divulgante; restano salve le divulgazioni obbligatorie ai sensi della clausola 2.3.

3 PENA CONVENZIONALE

3.1 Presupposti e finalità

In caso di violazione da parte della Parte ricevente degli obblighi derivanti dal presente accordo (in particolare riservatezza, limitazione allo scopo, restrizioni di accesso, integrità dei dati), essa è tenuta a corrispondere alla Parte divulgante una pena convenzionale. La pena convenzionale ha la funzione di garantire e far valere gli obblighi contrattuali, nonché di forfettizzare il danno e i costi che tipicamente derivano da tali violazioni.

3.2 Importo e modalità di calcolo

La pena convenzionale corrisponde all'ammontare del danno effettivamente subito e comprovato dalla Parte divulgante, inclusi il mancato guadagno, i costi interni ed esterni per la mitigazione del danno, le spese per l'accertamento dei fatti, le attività forensi, l'esecuzione dei diritti (incluse spese legali e giudiziarie) e i costi adeguati per il ripristino della riservatezza.

Costituisce violazione separata ogni singola divulgazione, messa a disposizione, utilizzazione o trasmissione non autorizzata a un terzo, nonché ogni singolo episodio autonomo. Le violazioni continuate o ripetute sono considerate più infrazioni qualora si basino su atti, destinatari o periodi differenti.

3.3 Riduzione giudiziale (Art. 163 Abs. 3 OR)

Rimane riservato il diritto del giudice di ridurre la pena convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Le Parti sono consapevoli che una pena convenzionale eccessiva può essere ridotta; la presente disciplina tiene conto dell'interesse alla protezione, della difficoltà di quantificare il danno e della funzione preventiva.

3.4 Indipendenza da ulteriori mezzi di tutela

La richiesta della pena convenzionale può avvenire in via alternativa o cumulativa rispetto ad altri rimedi giuridici, tra cui in particolare l'inibitoria, la rimozione, le misure cautelari, il risarcimento del danno, la restituzione dell'utile ottenuto mediante la violazione e i diritti all'informazione e al rendiconto. È esclusa una doppia compensazione; la pena convenzionale viene imputata alle medesime voci di danno nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge o disposto dall'autorità giudiziaria.

3.5 Colpa e imputazione

La pena convenzionale è dovuta in caso di violazione colposa, sia essa dolosa o per negligenza. La Parte ricevente risponde anche degli atti o delle omissioni dei propri organi, collaboratori, ausiliari e subappaltatori.

3.6 Imputazione e danno ulteriore

La Parte divulgante può far valere un danno ulteriore oltre alla pena convenzionale. L'imputazione della pena convenzionale al danno comprovato avviene nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge o ordinato dal giudice; per il resto, la cumulazione rimane ammessa conformemente al diritto applicabile.

3.7 Obblighi di cooperazione in caso di incidenti

La Parte ricevente segnala immediatamente ogni sospetto fondato di utilizzo o divulgazione non autorizzati, adotta misure correttive adeguate (contenimento, richiamo, cancellazione, blocco degli accessi) e assiste la Parte divulgante nell'accertamento dei fatti, nella conservazione delle prove e nell'esercizio dei diritti.

3.8 Nessuna rinuncia tacita

La mancata richiesta della pena convenzionale in un singolo caso non costituisce rinuncia per casi futuri; pagamenti parziali o trattative non comportano rinuncia ad ulteriori pretese.

4 MODIFICHE

4.1 Forma scritta

Le modifiche e le integrazioni al presente accordo richiedono la forma scritta per essere valide e devono essere firmate da entrambe le Parti. Ciò vale anche per qualsiasi modifica o revoca della presente clausola di forma scritta.

4.2 Nessuna modifica tacita

Accordi verbali, e-mail, silenzio o comportamenti concludenti non costituiscono una modifica contrattuale e non generano diritti o obblighi, salvo che sia dimostrato che siano stati espressamente e per iscritto concordati.

4.3 Invalidità parziale

Qualora una disposizione del presente accordo sia totalmente o parzialmente invalida o inattuabile, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. Le Parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida o inattuabile con una che si avvicini maggiormente allo scopo economico della regolamentazione originaria.

4.4 Esempari del contratto

Il presente accordo viene firmato in due esemplari di identico contenuto. Ogni Parte riceve un esemplare.

5 DISDETTA

5.1 Entrata in vigore e durata

Il presente accordo entra in vigore con la firma di entrambe le Parti. Si applica per tutta la durata del progetto o della collaborazione e – salvo diverso accordo – è a tempo indeterminato. L'accordo termina automaticamente dopo 36 mesi dalla firma, a meno che non venga disdetto anticipatamente conformemente alla clausola 5.2.

5.2 Disdetta ordinaria

Ciascuna Parte può disdire il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese civile, mediante comunicazione scritta (e-mail con firma elettronica qualificata o firma autografa).

5.3 Disdetta straordinaria per giusta causa

Ciascuna Parte ha il diritto di disdire con effetto immediato il presente accordo per giusta causa. Costituisce in particolare giusta causa quando:

- a) l'altra Parte viola in modo sostanziale gli obblighi derivanti dal presente accordo (ad es. riservatezza, limitazione allo scopo, restrizioni di accesso, integrità dei dati) e non rimedita immediatamente alla violazione nonostante diffida scritta;
- b) viene aperta una procedura di fallimento o concordato sull'altra Parte, oppure essa si trova in stato di insolvenza;
- c) l'altra Parte è soggetta a provvedimenti di vigilanza o penali che rendono impossibile l'adempimento contrattuale o compromettono in modo significativo la protezione delle informazioni confidenziali.

5.4 Persistenza degli obblighi (Survival)

Gli obblighi previsti dal presente accordo relativi a riservatezza, limitazione allo scopo, integrità dei dati, astensione da atti contrari e restituzione/cancellazione rimangono in vigore per cinque (5) anni dopo la cessazione dell'accordo. Restano salvi i termini di protezione più lunghi previsti dalla legge, in particolare per i segreti commerciali e di fabbricazione, che possono essere soggetti a tutela illimitata.

5.5 Restituzione, cancellazione e blocco

Alla cessazione del presente accordo, tutte le informazioni confidenziali ricevute dalla Parte divulgante, incluse copie, derivazioni, analisi e backup, devono essere immediatamente:

- a) restituite oppure – qualora la restituzione non sia possibile o non sia appropriata – cancellate o distrutte in modo sicuro; e
- b) su richiesta della Parte divulgante, la Parte ricevente deve confermare per iscritto l'avvenuta cancellazione/distruzione, includendo una breve descrizione delle misure adottate.

Eccezioni: restano consentiti gli obblighi legali di conservazione, gli ordini delle autorità e le copie di archivio/backup tecnicamente inevitabili all'interno di cicli standardizzati di backup, purché le informazioni siano conservate esclusivamente per finalità probatorie o di conformità, con accesso limitato (need-to-know, logging) e cancellazione automatizzata allo scadere dei termini.

5.6 Tutela dei diritti dopo la cessazione

La cessazione del presente accordo non pregiudica il diritto delle Parti di far valere la pena convenzionale (clausola 3), l'inibitoria, la rimozione, le misure cautelari e il risarcimento del danno. I diritti già sorti rimangono invariati.

5.7 Nessuna rinuncia, nessuna definizione della controversia

La disdetta non costituisce rinuncia a pretese relative a violazioni già avvenute o ancora in corso. Trattative, silenzio o pagamenti parziali non comportano una definizione della controversia, salvo accordo scritto espresso.

6 DIRITTO APPLICABILE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

6.1 Diritto applicabile

Il presente accordo è disciplinato esclusivamente dal diritto materiale svizzero, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare della LDIP, nella misura in cui il loro esonero sia ammesso). Questa scelta garantisce prevedibilità giuridica e coerenza con la sede contrattuale.

6.2 Composizione amichevole e mediazione

In caso di divergenze, le Parti si adoperano innanzitutto per raggiungere una soluzione consensuale. Se entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione scritta della controversia non si giunge a un accordo, ciascuna Parte può proporre l'avvio di una mediazione presso un organismo neutrale scelto di comune accordo (ad es. un ente di mediazione riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati svizzero). Le spese della mediazione sono sostenute in parti uguali, salvo diverso accordo. L'avvio della mediazione non impedisce alle Parti di richiedere misure cautelari.

6.3 Foro competente

Fatta salva una mediazione concordata, per tutte le controversie derivanti dal presente accordo o ad esso collegate sono competenti i tribunali ordinari del luogo in cui ha sede la Gremotool GmbH (Cantone San Gallo, Svizzera). Restano riservati i fori legali inderogabili previsti dalla legge.

6.4 Luogo di adempimento

Salvo diversa previsione contrattuale, il luogo di adempimento è la sede della Gremotool GmbH. Ciò vale per tutte le prestazioni contrattuali, incluse consegna, restituzione e obblighi accessori.

6.5 Misure cautelari

Indipendentemente dalla clausola 6.2, le Parti possono richiedere in qualsiasi momento misure cautelari, incluse misure superprovisorie, presso i tribunali competenti. Questo vale in particolare per la tutela di diritti relativi alla riservatezza, all'inibitoria e alla rimozione di violazioni.

6.6 Conservazione delle prove e riservatezza nel procedimento

Le Parti collaborano in modo adeguato alla conservazione delle prove e mantengono la riservatezza sulle informazioni divulgate nel corso di un procedimento. La divulgazione avviene sempre solo nella misura strettamente necessaria.

7 FIRMA

Luogo, data_____

Luogo, data_____

Gremotool GmbH, CH-Gossau

Azienda, sede_____

René Baumann

Nome e cognome_____

Philipp Hugentobler

Nome e cognome_____

